

## TRIBUNALE DI IVREA

### Ufficio fallimentare

nelle persone dei Magistrati:

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| dott. Carlomaria Garbellotto | Presidente   |
| dott. Rossella Mastropietro  | Giudice      |
| dott. Claudia Gemelli        | Giudice rel. |

sentita la relazione del giudice delegato, ha pronunciato il seguente:

#### DECRETO

nel procedimento n. 13/2016 R.G. Concordati Preventivi promosso con ricorso depositato il 21.11.2016 da COSTRUZIONI CORGNIER SNC DI A E R CORGNIER, in persona soci e amministratori R P CORGNIER e A CORGNIER;

esaminato il ricorso presentato ai sensi dell'art. 161 comma 6 l.f., motivato con la sussistenza di grave crisi aziendale, nonché la richiesta di concessione del termine indicato nel predetto articolo; considerato che la ricorrente ha allegato al ricorso: - la decisione dei soci amministratori risultante da verbale autentico ai sensi dell'art. 152 l.f.; - le situazioni patrimoniali relative agli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015); - le dichiarazioni Irap relative agli ultimi tre esercizi (2013-2014-2015); - l'elenco nominativo dei creditori;

visto l'art. 161 comma 6 l.f.;

**concede** alla ricorrente termine di giorni **120** (centoventi) con decorrenza dalla data di comunicazione del presente decreto per presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 161 l.f.;

**delega** alla procedura il giudice dott. Claudia Gemelli demandando allo stesso di provvedere all'assunzione di ogni eventuale incumbente istruttorio;

**nomina un commissario giudiziale** nella persona del dott. Furio Serra, con studio in Torino, via Castelfidardo n. 13, il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.f. e degli altri obblighi sottoindicati;

**dispone** che la ricorrente:

1) entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 15.000,00 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente da intestarsi alla procedura di concerto col commissario giudiziale;



2) decorsi giorni **30** (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento e ogni **30** giorni successivi depositi in cancelleria una breve relazione informativa (che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo) sui seguenti punti:

a) stato di avanzamento nell'elaborazione della proposta definitiva e del piano con indicazione: degli incarichi professionali (avvocati, consulenti, periti, attestatore, advisor, ecc.) conferiti o da conferire; misura del compenso pattuito e criteri di determinazione dello stesso; risorse per provvedere al pagamento del detto compenso;

b) situazione finanziaria, con indicazione di: incasso crediti; pagamenti fatti; disponibilità esistenti in cassa o su banche;

c) andamento della gestione corrente, con indicazione di: costi e ricavi di periodo; più rilevanti operazioni compiute nel periodo (di carattere gestionale, industriale, negoziale ecc.); procedure esecutive e cause pendenti e loro stato.

La ricorrente è avvertita che:

a) non può compiere in pendenza di procedura atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;

b) non può effettuare pagamenti di crediti anteriori per nessun motivo ed è in ogni caso vietato prima dell'omologazione il pagamento dell'attestatore e degli altri professionisti incaricati della preparazione della domanda di concordato;

c) in caso di violazione di uno qualunque degli obblighi predetti o di altri previsti dalla legge, il Tribunale dichiarerà inammissibile la domanda;

d) è in facoltà del Tribunale disporre l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;

e) verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale.

Si comunichi al proponente e al P.M.

Ivrea, 02.12.2016

Il Presidente  
(*dott. Carlomaria Garbellotto*)

